

CODICE DI COMPORTAMENTO

***IN MATERIA DI
INTERNAL DEALING***

E

***DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO
ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE***

25 luglio 2016

Indice

| | | |
|--|------|----|
| Premessa | pag. | 3 |
| A) Codice di comportamento in materia di <i>Internal Dealing</i> | | |
| Parte I- Definizioni | | |
| Art. 1 - Informazioni Privilegiate | pag. | 4 |
| Art. 2 - Emittente Strumenti Finanziari | pag. | 5 |
| Art. 3 - Strumenti Finanziari | pag. | 5 |
| Art. 4 - Soggetti Rilevanti | pag. | 5 |
| Art. 5 - Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti | pag. | 5 |
| Art. 6 - Obblighi Rilevanti oggetto di comunicazione | pag. | 6 |
| Art. 7 - Obblighi del Soggetto Preposto in materia di <i>internal dealing</i> | pag. | 6 |
| Parte II- Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti | | |
| Art. 8 – Obblighi di comunicazione | pag. | 7 |
| Art. 9 - Modalità e termini per la comunicazione di cui all' Art.8 al Soggetto Preposto | pag. | 7 |
| Art. 10 - Modalità e termini per la comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti | pag. | 8 |
| Parte III- <i>Blocking period</i> | | |
| Art. 11 - Blocco delle operazioni | pag. | 9 |
| B) Codice di tenuta del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate | | |
| Parte IV- Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate | | |
| Art. 12- Istituzione del Registro | pag. | 10 |
| Art. 13- Tenuta, conservazione e aggiornamento del Registro | pag. | 11 |
| Art. 14- Contenuto delle iscrizioni nel Registro e dei relativi aggiornamenti | pag. | 12 |
| Parte V- Disposizioni finali | | |
| Art. 15- Norma di rinvio | pag. | 13 |
| Art. 16- Trattamento dei dati personali | pag. | 13 |
| Art. 17- Sanzioni | pag. | 13 |
| Art. 18- Modificazioni e Integrazioni del Codice | pag. | 14 |

Allegati

PREMESSA

Operare su strumenti finanziari dell'Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, disponendo di Informazioni Privilegiate, come definite all'Art. 1 del presente Codice di Comportamento in materia di *Internal Dealing* (il "Codice"), configura il reato di "*insider trading*".

Ciò non significa che tutte le operazioni effettuate abbiano natura criminale poiché ben può sussistere il caso di soggetti che, essendo più vicini all'azienda, operino sugli Strumenti Finanziari (come definiti all'Art. 3 del presente Codice) avendo una conoscenza approfondita delle sue sorti: nel dubbio se si sia o meno a conoscenza di Informazioni Privilegiate, la Società caldamente raccomanda di non operare.

Il presente Codice presuppone che le operazioni effettuate siano lecite e che non derivino dall'utilizzo criminale di Informazioni Privilegiate; la loro comunicazione – ove prevista – non esime l'interessato da eventuali sanzioni nel caso abbia operato disponendo di Informazioni Privilegiate.

Tutti coloro che vengono iscritti nel Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni privilegiate pur non dovendo effettuare comunicazioni (obbligo riservato esclusivamente ai Soggetti Rilevanti ai fini *internal dealing* e alle persone strettamente associate) devono sapere che la loro iscrizione presuppone la conoscenza di almeno una informazione che la Società considera Informazione Privilegiata: fintantoché la stessa non viene comunicata al Mercato, una loro operatività sugli Strumenti Finanziari potrebbe essere oggetto di indagine e di sanzioni anche di carattere penale.

Il presente Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 luglio 2016, in ottemperanza al Regolamento UE n. 596/2014 ("MAR"), alla Direttiva 2014/57/UE, al Regolamento di esecuzione UE 2016/523, al Regolamento delegato UE 2016/522 e al Regolamento di esecuzione UE n. 2016/347. Il presente Codice sostituisce il precedente Codice adottato dalla Società a far data dal 1° aprile 2006.

A) **CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING**

Parte I - Definizioni

Art. 1 - Informazioni Privilegiate

Ai fini del presente Codice e in conformità all'Art. 7 MAR, per “*informazione privilegiata*” si intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (l’“*Informazione Privilegiata*”).

Un’informazione è di “*carattere preciso*”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, par. 2 MAR, se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

A tal riguardo si segnala che, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nell’art. 7 MAR e richiamati nel presente articolo.

Per “*informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati [...]*”¹ si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

¹ Ai sensi dell’art. 3, par. 2, lett. b), del Regolamento 596/2014, per «strumenti collegati» si intendono gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione: i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari; ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari; iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati; iv) strumenti emessi o garantiti dall’emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa; v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

Art. 2 - Emittente Strumenti Finanziari

Per Emittente Strumenti Finanziari si intende la SOGEFI S.p.A. (la “Società/l’Emittente”).

Art. 3 - Strumenti finanziari

Agli effetti del presente Codice per Strumenti Finanziari emessi dalla Società si intendono:

- (a) le azioni;
- (b) gli strumenti di debito;
- (c) gli strumenti derivati;
- (d) gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (a) e (b).

Art. 4 – Soggetti Rilevanti

Ai fini del presente Codice essi sono:

- I componenti il Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A.;
- I membri effettivi componenti il Collegio Sindacale di SOGEFI S.p.A.;
- Il Direttore Generale e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall’art. 154 bis del Testo Unico di SOGEFI S.p.A.;
- gli ulteriori alti dirigenti, individuati a cura dell’Amministratore Delegato che, pur non essendo membri degli organi di cui sopra, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive dell’Emittente.

Art. 5 – Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti

5.1 Si considerano Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti agli effetti del presente Codice, i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- (a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- (b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- (c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione oggetto di segnalazione;
- (d) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente associata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti

lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

5.2 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a informare per iscritto le Persone a loro strettamente associate circa le condizioni, le modalità ed i termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni Rilevanti come definite all'Art. 6, nonché al rispetto del presente Codice. I Soggetti Rilevanti conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società la Lista delle Persone strettamente associate al Soggetto Rilevante medesimo e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista, con apposita dichiarazione sottoscritta e consegnata al Soggetto Preposto, così come indicato all'Art. 7.

5.3 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto del Codice da parte delle Persone strettamente associate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

Art. 6 - Obblighi Rilevanti oggetto di comunicazione

Ciascuno dei Soggetti Rilevanti, anche per conto delle persone strettamente associate, deve comunicare alla Società ed a Consob, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla successiva Parte II, tutte le operazioni su azioni o titoli di credito della Società, su strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi connessi (si rinvia all'Allegato A).

Art. 7 – Obblighi del Soggetto Preposto in materia di *internal dealing*

7.1 L'Ufficio "Servizio Societario" della Società svolge le funzioni di Soggetto Preposto.

7.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- (a) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice;
- (b) gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob;
- © trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob (previo eventuale conferimento di specifica delega all'Emittente) nonché messa a disposizione delle stesse sul sito *internet* della Società;
- (d) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione del Codice, alle sue modifiche e integrazioni, curando che i Soggetti Rilevanti ritornino, debitamente firmata, la lettera di accettazione di cui all'Allegato B del presente Codice.

7.3 Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti del presente Codice sono dirette all'attenzione dell'Ufficio "Servizio Societario" all'indirizzo di posta elettronica: internaldealing@sogefigroup.com.

Parte II - Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti

Art. 8 – Obblighi di comunicazione

Ciascun Soggetto Rilevante comunica le operazioni effettuate dallo stesso e dalle Persone a lui strettamente associate sugli Strumenti Finanziari (come definiti all'Art. 3) al Soggetto Preposto. In allegato al presente Codice (Allegato A) è riportato un elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle operazioni incluse nelle operazioni rilevanti (soggette a comunicazione).

Art. 9 – Modalità e termini per la comunicazione di cui all'Art.8 al Soggetto Preposto

Le comunicazioni di cui al precedente Art. 8 vengono trasmesse al Soggetto Preposto, all'indirizzo di posta elettronica internaldealing@sogefigroup.com previo avviso telefonico al Servizio Societario al numero 0039 0376 203403/2/4:

- a) in formato PDF;
ovvero
- b) in formato Word o Excel o ".txt".

secondo lo schema Allegato C al presente Codice.

Si raccomanda, per quanto possibile, di trasmettere il formato PDF.

In ogni caso chi trasmette deve mantenere prova dell'avvenuta trasmissione al Soggetto Preposto.

La comunicazione deve pervenire al Soggetto Preposto entro il primo giorno lavorativo (considerato come tale in Italia) successivo alla data in cui è stata effettuata l'operazione.

Per le transazioni di Borsa o ad esse assimilabili, per data in cui è stata effettuata l'operazione si intende la data di esecuzione dell'incarico e non la successiva data di liquidazione dell'operazione. Per le operazioni correlate ai piani di incentivazione basati su azioni SOGEFI emessi dalla Società, per data in cui è stata effettuata l'operazione si intende la data in cui il beneficiario acquisisce la titolarità delle azioni SOGEFI.

Si segnala che, a differenza della precedente normativa, anche le operazioni effettuate autonomamente da Gestori, nell'esercizio di un generale mandato loro assegnato, si intendono ricomprese negli obblighi di comunicazione; pertanto il Soggetto Rilevante è tenuto a segnalare per iscritto a ciascun proprio Gestore l'obbligo di informarlo per le operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari di cui all'Art. 3 in tempo utile per poter a sua volta trasmettere la comunicazione prevista dall'Art. 8.

Art. 10 – Modalità e termini per la comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti

10.1 La comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti di cui al precedente Art. 8, da parte del Soggetto Preposto, deve avvenire tramite invio del Modello di Notifica con le modalità e la tempistica prevista dalla normativa vigente² compilato dal Soggetto Preposto in conformità alla comunicazione inviata dal Soggetto Rilevante.

10.2 Il Soggetto Preposto effettuerà la comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni tempestivamente e comunque tassativamente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data dell'Operazione.

10.3 Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società in una apposita sezione denominata "*internal dealing*" accessibile nella sezione *Governance*.

² La comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti è effettuata mediante invio del modulo di cui all'Allegato C al Codice, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando, all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing", tramite uno dei seguenti mezzi:

- (a) via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o
- (b) via e-mail all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web.

Parte III – *Blocking period*

Art. 11 - Blocco delle operazioni

Tutti i Soggetti Rilevanti indicati nell'Art. 4 e tutti i dirigenti della Società e di società controllate che beneficiano di piani di *stock option* e di piani di incentivazione (*phantom stock option*) e di *stock grant* di SOGEFI S.p.A., provvedono a non effettuare e a non far effettuare (neppure per interposta persona) dalle Persone a loro strettamente associate, come definite all'Art. 5, operazioni sugli Strumenti Finanziari di cui all'Art. 3 nei seguenti periodi:

- 30 giorni antecedenti la data della riunione consigliare di approvazione dei dati di bilancio;
- 30 giorni antecedenti la data della riunione consigliare di approvazione dei dati del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo;
- 30 giorni antecedenti la data della riunione consigliare di approvazione dei dati della relazione semestrale;
- 30 giorni antecedenti la data della riunione consigliare di approvazione dei dati del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre.

Al mercato, ai Soggetti Rilevanti indicati nell'Art. 4 e a tutti i dirigenti della Società e di società controllate che beneficiano di piani di *stock option* e di piani di incentivazione *phantom stock option* e di *stock grant* di SOGEFI S.p.A. vengono comunicate, in anticipo, le date programmate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui sopra.

I suddetti periodi di blocco terminano con la diffusione sul mercato dei comunicati con i quali vengono rese pubbliche le informazioni sopra descritte.

L'Emittente può consentire di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, nel rispetto dell'art. 19, par. 12 del Reg. UE 596/2014 e del Reg. Delegato UE 522/2016, par. 7, 8 e 9.

Per i soggetti di cui al comma 1, diversi dai Soggetti Rilevanti, essendo stati inclusi, su base discrezionale dall'Emittente nel novero di coloro che debbono osservare il periodo di blocco, il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di *stock option* e di *stock grant* della Società, ferma restando la proibizione con efficacia cogente di effettuare qualsiasi altra operazione sugli strumenti finanziari oggetto dei diritti medesimi durante i citati periodi di blocco.

B) CODICE DI TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Parte IV– Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate

Art. 12- Istituzione del Registro

12.1 La Società istituisce il Registro in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 MAR.

12.2 Nel Registro devono essere iscritte le persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente o indirettamente la Società, quando l'accesso avviene in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del Registro.

12.3 Secondo quanto previsto dal MAR il Registro è tenuto in formato elettronico, in conformità al modello riportato nel Reg. UE 2016/347 (Allegato F).

Il Registro è strutturato in due distinte sezioni: i) una sezione per ciascuna Informazione Privilegiata, con l'aggiunta di una nuova sezione ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata (c.d. "Sezione singola"/"Sezione ordinaria"), ove sono riportati i dati delle persone che hanno accesso a tale Informazione Privilegiata; ii) una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (c.d. "Sezione degli accessi Permanenti").

Fermo restando quanto previsto dal successivo punto 12.4, i soggetti da iscrivere nella Sezione Singola del Registro, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dall'Amministratore Delegato e da questi comunicati al Soggetto Preposto, il quale procede alla tempestiva iscrizione, ovvero rimozione, degli stessi nella Sezione Singola del Registro secondo l'ordinaria diligenza.

I dati dei Soggetti iscritti nella Sezione degli accessi Permanenti non sono indicati nelle Sezioni Singole del Registro.

12.4 Ai fini del presente Codice si considerano da iscrivere nella Sezione degli accessi Permanenti i soggetti che rivestono nella Società le cariche o le funzioni di seguito indicate:

- (a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (b) l'Amministratore Delegato;
- © il Direttore Generale;
- (d) il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'art. 154 bis del Testo Unico;
- (e) gli eventuali ulteriori soggetti da iscrivere nella Sezione degli accessi Permanenti, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dall'Amministratore Delegato. Tali nominativi da iscrivere, (ovvero, a seconda del caso, da rimuovere) sono comunicati al Soggetto Preposto, il quale procede alla relativa tempestiva iscrizione/rimozione nella Sezione degli accessi Permanenti del Registro.

12.5 I Soggetti Iscritti devono a loro volta individuare, per quanto a loro conoscenza: (a) quali ulteriori persone, all'interno della propria struttura e/o funzione aziendale all'interno della Società o del Gruppo ad essa facente capo, possono avere accesso a Informazioni Privilegiate, e (b) i soggetti terzi che hanno un rapporto di collaborazione con la Società e/o il Gruppo (ad esempio, la società di revisione e/o i consulenti legali, fiscali, *advisor*, etc.) che (i) possono avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da iscrivere in una Sezione singola del Registro, ovvero (ii) che hanno cessato di avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da rimuovere da una Sezione singola del Registro.

I Soggetti Iscritti comunicano i nominativi dei soggetti individuati ai sensi di quanto precede al Soggetto Preposto, il quale, accertato d'intesa con l'Amministratore Delegato che tali soggetti debbano essere effettivamente iscritti nel Registro, procede al tempestivo aggiornamento del Registro.

12.6 La Società redige e aggiorna il Registro in un formato elettronico in modo tale da garantire in ogni momento la riservatezza delle informazioni ivi contenute, l'esattezza delle stesse. Detto formato elettronico è conforme al Modello dell'Allegato I dell'ITS 347.

Art.13 – Tenuta, conservazione e aggiornamento del Registro

13.1 La funzione Servizio Societario ("Soggetto Preposto") cura la tenuta del Registro, provvedendo alle iscrizioni e ai relativi aggiornamenti sulla base delle informazioni, allo stesso comunicate, ai sensi dei precedenti articoli 12.4 e 12.5. Inoltre, effettua il monitoraggio dei soggetti iscritti in ciascuna delle Sezioni Singole del Registro.

Resta inteso che i Soggetti Iscritti sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate al Soggetto Preposto e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento.

13.2 Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

- (a) interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di un Soggetto Iscritto nel Registro;
- (b) vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere iscritta nel Registro;
- (c) il Soggetto Iscritto non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento medesimo.

13.3 I dati relativi ai Soggetti Iscritti nel Registro sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

13.4 Le comunicazioni dei Soggetti Iscritti al Soggetto Preposto e relative alle iscrizioni nella, ovvero alle rimozioni dalla, Sezione singola del Registro di cui al precedente articolo sono inviate in forma scritta a mezzo di posta elettronica all'indirizzo internaldealing@sogefigroup.com e devono riportare tutte le informazioni necessarie per una

corretta e completa iscrizione e aggiornamento del Registro ai sensi del presente Codice. Il Soggetto Preposto provvede a riportare le informazioni ricevute nel Registro.

13.5 L'iscrizione nel Registro e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati dal Soggetto Preposto all'interessato tempestivamente. A tal fine, il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Iscritti tramite posta elettronica con conferma di recapito e di lettura, apposita comunicazione mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Iscritti in merito all'avvenuta iscrizione nel Registro (ovvero al successivo aggiornamento dello stesso), nonché – in caso di prima iscrizione – riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dal presente Codice. Alla predetta comunicazione (redatta in conformità all'Allegato E del presente Codice) sarà allegata una copia del presente Codice. I Soggetti Iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto di aver ricevuto l'informativa in segno di accettazione.

Art. 14 – Contenuto delle iscrizioni nel Registro e dei relativi aggiornamenti

Tenuto conto delle sezioni di cui si compone il Registro (ossia, Sezioni Singole e Sezione degli accessi Permanenti), il Soggetto Preposto iscrive nel Registro le seguenti informazioni:

- (A) data e ora di creazione della sezione, per tale intendendosi la data e l'ora in cui è stata identificata/censita l'Informazione Privilegiata;
- (B) per ciascun Soggetto Iscritto:
 - (i) data e ora di iscrizione della persona nel Registro, nonché la data e l'ora in cui il Soggetto Iscritto ha avuto accesso all'Informazione Privilegiata;
 - (ii) identità della persona che ha accesso all'Informazione Privilegiata:
 - (a) in caso di persona fisica devono indicarsi il nome, il cognome (il cognome di nascita se diverso), il numero di telefono (fisso e cellulare) sia professionale sia privato, la data di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato), l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative al Codice;
 - (b) in caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti dovranno essere indicati: la ragione sociale, la sede legale e il numero di partita IVA, nonché i dati di cui alla precedente lettera (a) relativi a un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone (appartenenti alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legati alla medesima entità) che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate;
 - (iii) società di appartenenza e tipologia di rapporto con la Società;
 - (iv) motivo per cui la persona è iscritta nel Registro;
 - (v) aggiornamento e motivo dell'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro;
 - (vi) data e ora di ogni aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro;
 - (vii) cancellazione e motivo della cancellazione dal Registro;
 - (viii) data e ora di cancellazione della persona dal Registro, nonché la data e l'ora in cui il Soggetto Iscritto ha cessato di avere accesso all'Informazione Privilegiata.

Parte V – Disposizioni finali**Art. 15 – Norma di rinvio**

Per quant'altro non fosse previsto nel presente Codice, viene fatto esplicito rinvio alle disposizioni in materia *pro tempore* vigenti.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Per le finalità di cui al presente Codice, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e dei Soggetti scritti nel Registro. Tali Soggetti tenuti ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte, ai sensi del presente Codice, di quanto segue:

- a) i dati raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa *internal dealing pro tempore* vigente;
- b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi, ai sensi dell'art. 3.2 lett. f);
- d) i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs 196/2003;
- e) il titolare dei dati è Sogefi S.p.A. Via Ulisse Barbieri n. 2 Mantova ed il Responsabile è Nives Rodolfi.

Con la consegna al Soggetto Preposto della lettera di accettazione di identificazione di Soggetto Rilevante e/o di Soggetto iscritto si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D.Lgs 196/2003.

Art. 17 – Sanzioni

Ferme le sanzioni dettate dalla normativa vigente in materia di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato, le previsioni del Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Soggetti Rilevanti.

I dipendenti che non osservino il Codice saranno sanzionati ulteriormente, ai sensi di Legge e del vigente CCNL, trattandosi di gravissima mancanza nei rapporti con la Società; per i soggetti con i quali non intercorre un rapporto di lavoro subordinato la Società – salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, anche di immagine – si riserva di interrompere, anche senza preavviso, il relativo rapporto; per Amministratori e Sindaci (limitatamente a quelli di nomina dell'Azionista di maggioranza) CIR S.p.A. nella sua qualità di azionista di controllo, si riserva di non votare una loro eventuale ricandidatura, in occasione del rinnovo delle cariche, sempre fatti salvi – nei confronti di tutti – i diritti di risarcimento della Società ai sensi di Legge.

Inoltre, l'abuso di Informazioni Privilegiate, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato comportano la configurazione, nei confronti di

coloro che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile di sanzione penale e amministrativa, ma anche la responsabilità amministrativa della Società ai sensi anche, tra l'altro, del D.Lgs. n. 231/01.

Art. 18 – Modificazioni e Integrazioni del Codice

L'Amministratore Delegato della Società è autorizzato ad apportare al presente Codice le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie od opportune per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Allegati:

Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing

Allegato A: Elenco Operazioni soggette a notifica

Allegato B: Modello di Lettera di accettazione dei Soggetti Rilevanti

Allegato C: Modello di notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e persone a loro strettamente associate

Allegato D: Modello di mandato alla Società per la trasmissione, per conto dei Soggetti Rilevanti e delle persone a loro strettamente associate, della comunicazione ai sensi dell'Art. 19 Reg. UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo

Codice di tenuta del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate

Allegato E: Modello di Lettera di comunicazione iscrizione nel Registro

Allegato F: Format Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate

Allegato A

Elenco Operazioni soggette a notifica

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, le Operazioni Rilevanti includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un *Soggetto Rilevante* o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di debito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione della Società, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento(UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la *Persona Rilevante*, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una *Persona Rilevante*;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni od obbligazioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Ai sensi dell'art. 19, par. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 le Operazioni Rilevanti comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una *Persona Rilevante*¹;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una *Persona Rilevante*, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una *Persona Rilevante*; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

¹ Al riguardo, l'art. 19, par. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 precisa che « ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia».

Allegato B

Modello di Lettera di accettazione dei Soggetti Rilevanti

Il sottoscritto _____, residente in _____,
nella sua qualità di _____,
preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di comportamento in materia di *Internal Dealing* ("Codice")

DICHIARA ED ATTESTA

1. di aver ricevuto copia della documentazione del Codice, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
2. indica i seguenti recapiti personali agli effetti del Codice (1)

3. indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente associate a sé (2):

4. si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti come definite nel Codice, con le modalità e nei termini stabiliti dallo stesso Codice;
5. si impegna a notificare, per iscritto, alle Persone Strettamente associate a sé, gli obblighi normativi previsti ai sensi dell'art. 19 Reg. UE 596/2014 e a conservare copia della notifica;

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti del Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa indicata nel Codice e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone Strettamente associate.

Luogo, data, Firma

(1) Art. 14 Contenuto delle iscrizioni nel Registro e dei relativi aggiornamenti (*estratto*)

.....

(ii) identità della persona che ha accesso all'Informazione Privilegiata:

(a) in caso di persona fisica devono indicarsi il nome, il cognome (il cognome di nascita se diverso), il numero di telefono (fisso e cellulare) sia professionale sia privato, la data di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato), l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative al Codice;

(b) in caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti dovranno essere indicati: la ragione sociale, la sede legale e il numero di partita IVA, nonché i dati di cui alla precedente lettera (a) relativi a un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone (appartenenti alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legati alla medesima entità) che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate.

(2) Art. 5 Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti

5.1 Si considerano Persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti agli effetti del presente Codice, i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

(a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;

(b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;

(c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione oggetto di segnalazione;

(d) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente associata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

Allegato C

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e persone a loro strettamente associate

| | | |
|----------|---|---|
| 1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata | |
| a) | Nome | <i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come prevista nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i> |
| 2 | Motivo della notifica | |
| a) | Posizione/qualifica | <i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> - <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> - <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i> |
| b) | Notifica iniziale/modifica | <i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i> |
| 3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
| a) | Nome | <i>[Nome completo dell'entità.]</i> |
| b) | LEI | <i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i> |
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | <i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> - <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> - <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> <i>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i> |

| | | |
|----|--|--|
| b) | Natura dell'operazione | <p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e) del Regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]</p> |
| c) | Prezzo/i e volume/i | <p style="text-align: center;">Prezzo/i Volume/i</p> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> |
| d) | Informazioni aggregate – Volume aggregato – Prezzo | <p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: – si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; – sono della stessa natura; – sono effettuate lo stesso giorno e – sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi: – nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; – nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> |
| e) | Data dell'operazione | <p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p> |
| f) | Luogo dell'operazione | <p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p> |

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della Gazzetta Ufficiale).

Allegato D

Modello di mandato alla Società per la trasmissione, per conto dei Soggetti Rilevanti e delle persone a loro strettamente associate, della comunicazione ai sensi dell'Art. 19 Reg. UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo

Spett.le
SOGEFI S.p.A.
Via Ulisse Barbieri 2
46100 Mantova (Italia)

Oggetto: *Mandato a SOGEFI S.p.A. per la trasmissione della comunicazione alla Consob delle operazioni "Internal Dealing" di cui all'art. 19, Reg. UE n. 596/2014*

Io sottoscritto _____
in qualità di "Soggetto Rilevante" ai sensi dell'art. 19, Reg. UE n. 596/2014, tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa in materia di *Internal Dealing*,

CONFERISCO

a SOGEFI S.p.A., in personale del _____, l'incarico di effettuare, per mio conto, la trasmissione della comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti ai fini *Internal Dealing*, effettuate da me o dalle persone a me strettamente associate.

Pertanto, mi impegno a comunicare dette Operazioni al _____
immediatamente e, in ogni caso, entro un giorno lavorativo dalla data della loro effettuazione,
mediante mail/fax _____

Luogo, data
Firma

Allegato E

Modello di Lettera di comunicazione iscrizione nel Registro

[Egregio Sig. / Spett.le Società [●]]

Oggetto: Iscrizione Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

Con la presente Le comunichiamo che in data [●] è stato iscritto nel "*Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate*" (il "Registro") istituito da SOGEFI S.p.A. (la "Società") – secondo quanto prescritto dall'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*) ("MAR") e dalla relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 – con riferimento a [●].

Per la nozione di Informazione Privilegiata si rinvia all'articolo 7 MAR, nonché al "Codice di comportamento in materia di *Internal dealing* e del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate" (il "Codice") adottato dalla Società e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.sogefigroup.com.

Come indicato nel Codice il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro medesimo è l'Ufficio "Servizio Societario".

La invitiamo a fornire al predetto Soggetto Preposto i dati riportati in dettaglio nell'articolo 14 del Codice.

Sarà cura della Società informarLa quando sarà rimosso dal Registro con riferimento a [●], oltre che di ogni aggiornamento dello stesso che La possa riguardare.

La invitiamo a prendere visione della in materia di *Market Abuse* pro tempore vigente con riguardo alle sanzioni applicabili in caso di violazione della stessa.

La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle Informazioni Privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è tenuto a non diffondere in alcun modo.

Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire, senza indugio, copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione, via posta elettronica all'indirizzo: internaldealing@sogefigroup.com.

ALLEGATO F

FORMAT REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

MODELLO 1

Elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate — Sezione su [indicare l'Informazione Privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'Informazione Privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

| Nome del titolare dell'accesso | Cognome del titolare dell'accesso | Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso) | Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) | Nome e indirizzo dell'impresa | Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate | Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate) | Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate) | Data di nascita | Numero di identificazione nazionale (se applicabile) | Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) | Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|--|---|-----------------|--|---|---|
| [testo] | [testo] | [testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo dell'emittente/ partecipante al mercato delle quote di emissioni/ piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso] | [descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco] | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] | [aaaa-mm-gg] | [numero e/o testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo privato completo del titolare dell'accesso - via e numero civico - località - CAP - Stato] |

MODELLO 2

Sezione degli accessi Permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi Permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

| Nome del titolare dell'accesso | Cognome del titolare dell'accesso | Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso) | Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) | Nome e indirizzo dell'impresa | Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate | Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi Permanenti) | Data di nascita | Numero di identificazione nazionale (se applicabile) | Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) | Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|--|-----------------|--|---|---|
| [testo] | [testo] | [testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso] | [descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco] | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] | [aaaa-mm-gg] | [numero e/o testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo privato completo del titolare dell'accesso - via e numero civico - località - CAP - Stato] |